DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2007-2008 ED IN MATERIA DI CONCORSI PER RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 3-bis

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

Sono fatte salve le competenze esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2007, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari
Estremi	Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-l-ordinato-avvio-dell-anno-2007/art-3-bis-clausola-di-salvaguardia-per-le-regioni-a-statuto-speciale-e-le

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it